

Scissioni societarie e abuso del diritto

di Luisella Bergero - dottore commercialista e revisore legale - Studio associato Bolla Bergero Bianco CTL consultancy

Con 2 pronunce del luglio 2017 l'Agenzia delle entrate ha rivisto la propria posizione in tema di operazioni straordinarie e abuso del diritto, escludendo profili di elusività nell'operazione di scissione societaria seguita dalla cessione delle partecipazioni nel veicolo contenente il complesso aziendale, nonché nella scissione non proporzionale finalizzata alla fruizione dell'assegnazione agevolata dei beni immobili da parte di alcuni soci. Nonostante queste importanti aperture, non sembra che le interpretazioni fornite siano tout court estendibili alle ipotesi in cui oggetto di trasferimento siano asset non configuranti un complesso aziendale, ovvero in cui non si realizzi attività d'impresa. Sembrerebbe invece in via di soluzione normativa l'“abuso” dell'articolo 20, Tur compiuto dall'Amministrazione finanziaria e avallato da alcune pronunce di Cassazione, il quale determina l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro a operazioni societarie per loro natura soggette a imposta fissa.

Premessa

Le scissioni societarie, al pari di altre operazioni straordinarie, godono di un regime di neutralità fiscale voluto dal Legislatore al fine di agevolare fenomeni di riorganizzazione e razionalizzazione dell'impresa. In particolare, a norma dell'[articolo 173](#), Tuir la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa e la società beneficiaria “eredita” il costo fiscale riconosciuto che avevano tali beni in capo alla prima. In conseguenza dell'inquadramento dell'operazione di scissione quale successione a titolo universale, l'articolo 173, comma 4, Tuir precisa che, a partire dalla data in cui ha effetto la scissione, la società beneficiaria subentra nelle posizioni soggettive della società scissa. L'operazione è altresì neutrale in capo ai soci¹.

In ragione del regime di neutralità fiscale in estrema sintesi richiamato, le scissioni societarie costituiscono un *habitat* favorevole per la realizzazione di operazioni prive di causa economica essenzialmente finalizzate a ottenere vantaggi indebiti.

¹ Il concambio non determina il realizzo di plusvalenze o minusvalenze in capo ai soci, bensì unicamente la traslazione (totale o parziale) del costo fiscale relativo alla partecipazione nella scissa sulla partecipazione acquisita nella beneficiaria. In caso di scissione parziale la ripartizione del costo fiscalmente rilevante tra la partecipazione nella società *post* scissione e quella nella beneficiaria sarà effettuato in base ai loro valori economici al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Le precedenti pronunce del comitato consultivo in tema di scissione societaria: cenni

In vigore della disciplina antielusiva contenuta nell'[articolo 37-bis](#), D.P.R. 600/1973², il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive³ aveva individuato in particolare 2 schemi di operazioni abusive realizzabili attraverso lo strumento della scissione societaria:

- le operazioni di scissione⁴ finalizzate alla creazione di contenitori societari di cui cedere le partecipazioni al fine esclusivo di trasformare un'operazione di realizzo del bene di primo grado in un *capital gain*, soggetto a più mite imposizione;
- le operazioni di scissione⁵ finalizzate a realizzare una sostanziale assegnazione del patrimonio sociale a ciascun socio in ottica di successiva mera detenzione del predetto patrimonio.

Nel primo caso, l'operazione maggiormente fisiologica e diretta, tuttavia comportante maggiori oneri fiscali, di cui l'Amministrazione finanziaria contestava l'aggiramento era rappresentata dalla cessione del ramo aziendale ovvero degli *asset* oggetto di apporto nella beneficiaria⁶.

Nel secondo caso l'operazione aggirata era rappresentata invece dalla liquidazione volontaria della società scissa con assegnazione del patrimonio ai soci, la quale avrebbe comportato il realizzo degli eventuali plusvalori latenti del patrimonio aziendale⁷.

Dall'analisi delle diverse pronunce emerge la particolare importanza attribuita dall'Amministrazione finanziaria all'esistenza di valide ragioni economiche a supporto dell'operazione, condizione che determinava la disapplicazione della disciplina antielusiva previgente a prescindere dalla configurabilità di risparmi d'imposta e indipendentemente dalla linearità del comportamento adottato dal contribuente⁸.

² A norma del quale erano inopponibili all'Amministrazione finanziaria "gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, e a ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti".

³ E successivamente alla sua soppressione, l'Agenzia delle entrate.

⁴ Di norma proporzionali.

⁵ Di norma non proporzionali.

⁶ "L'operazione di scissione totale e proporzionale non è concepita in funzione dell'esigenza di creare due complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti ad un valido progetto imprenditoriale ma rappresenterebbe solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una mera società "contenitore" (una delle beneficiarie), destinata ad accogliere il ramo operativo dell'azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni. In tal modo, i soci persone fisiche conseguono un indebito risparmio d'imposta, potendo beneficiare del meno oneroso regime di tassazione sui *capital gain*, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, Tuir, rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di azienda o ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 86, comma 2, Tuir"; cfr. [risoluzione n. 256/E/2009](#); nello stesso senso, tra gli altri, [risoluzione n. 97/E/2009](#), parere n. 6 dell'11 maggio 2004 e parere n. 2 del 24 febbraio 2004.

⁷ "Le ragioni della prospettata scissione parziale non proporzionale appaiono, invece, rinvenibili nella finalità di suddividere il patrimonio immobiliare della società scissa fra le tre società beneficiarie in modo da consentire a ciascun socio di gestire singolarmente i diversi immobili e di destinarli a finalità personali. Infatti, l'unipersonalità delle società beneficiarie, la ristretta base familiare della compagine societaria della società istante, la gestione degli immobili di tipo meramente "locatizio", il patrimonio della società scissa che sembra risultare ab inizio di comodo sono elementi di valutazione dai quali è possibile desumere che l'operazione considerata appare preordinata esclusivamente alla creazione di società "contenitori" che consentano di assegnare a ciascun socio una parte degli immobili dei quali lo stesso potrà liberamente disporre attraverso lo schermo societario"; cfr. [risoluzione n. 5/E/2006](#); nello stesso senso, tra gli altri, parere n. 34 del 14 ottobre 2005 e parere n. 25 del 13 ottobre 2005.

⁸ Sul punto si confrontino il parere n. 1 del 19 gennaio 2005 e il parere n. 34 del 14 ottobre 2005, aventi entrambi a oggetto un'ipotesi di scissione totale volta a risolvere le divergenze insorte nella compagine sociale in merito alla gestione del patrimonio immobiliare. Le opposte conclusioni alle quali giunge il Comitato nelle due pronunce richiamate sono frutto dell'incapacità, da parte dei contribuenti della seconda istanza, di documentare l'effettiva esistenza di un disaccordo tra i soci a giustificazione dell'operazione di scissione. Per altri esempi nei quali,

L'attuale nozione di elusione fiscale

L'[articolo 37-bis](#), D.P.R. 600/1973, in applicazione del quale erano stati forniti i giudizi ora sinteticamente richiamati, è stato sostituito nell'ottobre 2015 dall'[articolo 10-bis](#), L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), invero senza stravolgerne la sostanza⁹. Il principale aspetto innovativo è rappresentato dal fatto che l'attuale disposizione non è più circoscritta al comparto delle imposte dirette, né a specifiche individuate operazioni, ma ha invece portata generale¹⁰; nei suoi contenuti la nuova disciplina rappresenta una sintesi dei principi in tema di abuso del diritto ed elusione fiscale elaborati negli anni dalla giurisprudenza, presentando dunque numerosi punti di contatto con la disposizione precedente.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-bis, L. 212/2000, configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti¹¹.

Affinché un comportamento sia aggredibile ai sensi della norma in esame, debbono quindi sussistere contemporaneamente 2 condizioni¹². In primo luogo l'operazione effettuata deve risultare carente di sostanza economica, circostanza configurabile, ai sensi del successivo comma 2, qualora la stessa sia inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. In secondo luogo attraverso l'operazione il contribuente deve realizzare un vantaggio fiscale indebito, ossia un beneficio in contrasto con i principi dell'ordinamento tributario¹³ e tale vantaggio deve risultare essenziale ai fini dell'effettuazione dell'operazione.

Il successivo comma 3 esclude in ogni caso la configurabilità di un abuso nelle operazioni giustificate da valide ragioni *extra* fiscali, non marginali¹⁴, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

pur configurandosi gli schemi tipici sopra richiamati, il Comitato ha escluso l'applicazione della disciplina antiabuso in ragione dell'apprezzabilità delle strategie imprenditoriali a supporto dell'operazione, si vedano il parere n. 32 del 9 dicembre 2004 e il parere n. 9 del 25 marzo 2004.

⁹ Per un approfondimento si rimanda alla circolare Assonime n. 21/2016: "D.Lgs. 128/2015 sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente: la disciplina sull'abuso del diritto".

¹⁰ Il suo ambito di applicazione è definito dal comma 12 dell'articolo 10-bis, il quale ne limita l'operare unicamente in presenza di specifiche disposizioni tributarie già disciplinanti la fattispecie: ai sensi del comma citato, "In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie".

¹¹ Le citate operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

¹² L'onere di provare l'esistenza di tali condizioni ricade sull'Amministrazione finanziaria, a norma del comma 9.

¹³ Da valutarsi, secondo la Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015 introduttivo del comma 10-bis, sulla base dei principi vigenti al momento in cui l'operazione è posta in essere.

¹⁴ L'onere di provare la sussistenza di tali ragioni *extra* fiscali è a carico del contribuente, ai sensi del comma 9. Trattandosi peraltro di una circostanza esimente, tale onere incorre unicamente qualora l'Amministrazione finanziaria abbia provato l'esistenza delle condizioni che configurano un abuso del diritto.

Il comma 4 esclude infine dall'ambito operativo della disciplina in esame il legittimo risparmio di imposta, statuendo il diritto del contribuente a scegliere tra regimi opzionali diversi previsti dall'ordinamento e tra operazioni da cui derivi un diverso carico fiscale. Invero tale principio era già affermato nella Relazione di accompagnamento all'[articolo 37-bis](#), D.P.R. 600/1973, la quale precisava che il mero risparmio d'imposta "si verifica quando, tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente adotta quello fiscalmente meno oneroso"¹⁵. La specificazione di tale principio nel testo della norma è tuttavia fondamentale, in quanto esclude l'obbligo per il contribuente di scegliere la via maggiormente onerosa.

Le recenti pronunce dell'Agenzia Entrate in tema di scissione societaria

La creazione di società contenitori per il trasferimento indiretto dell'azienda

Nella [risoluzione n. 97/E/2017](#) l'Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi in merito a una classica ipotesi di *spin off* immobiliare, ossia un'operazione volta alla separazione del comparto immobiliare compreso nel patrimonio aziendale dal ramo operativo, realizzata nel caso di specie attraverso una scissione parziale proporzionale del comparto immobiliare in una società beneficiaria di nuova costituzione, seguita dalla cessione delle partecipazioni nella scissa contenente il complesso aziendale. In particolare nell'istanza si precisava che lo *spin off* era finalizzato a consentire l'acquisizione da parte di terzi del *business* depurato del "peso" del comparto immobiliare¹⁶, e che i soci persone fisiche nella successiva cessione delle partecipazioni avrebbero beneficiato della rideterminazione del valore delle stesse, di fatto limitando il carico impositivo dell'operazione all'imposta sostitutiva dell'8% versata in sede di affrancamento.

Nella pronuncia richiamata l'Agenzia delle entrate ha dapprima osservato come nel nostro ordinamento esistano due modalità alternative per la circolazione di un'azienda o un ramo di essa. La prima, c.d. diretta, ha natura realizzativa ed è costituita dalla cessione del complesso aziendale. L'adozione di tale modalità comporta il realizzo in capo al cedente della differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni componenti l'azienda ceduta, nonché, specularmente, il riconoscimento in capo all'acquirente del corrispettivo della cessione quale nuovo costo fiscale dei beni.

¹⁵ "Non c'è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione. Una diversa soluzione finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti tributari dei paesi sviluppati, che consentono al contribuente di "regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso", e dove le norme antielusione scattano solo quando l'abuso di questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie e stratagemmi, che - pur formalmente legali - finiscono per stravolgere i principi del sistema".

¹⁶ La cui fruizione, per la parte utilizzata ai fini dello svolgimento dell'attività impresa, sarebbe stata garantita dalla stipula di un contratto di locazione pluriennale.

La seconda modalità, c.d. indiretta, è rappresentata dalla cessione delle partecipazioni detenute nella società contenente il complesso aziendale. In questo caso oggetto di imposizione è il trasferimento della partecipazione, secondo le regole dei *capital gain* proprie di ciascuna tipologia di socio; per l'acquirente il corrispettivo pagato si traduce dunque in costo fiscale della partecipazione acquisita e non consente, a differenza della prima, il riconoscimento del corrispettivo versato quale nuovo costo fiscale dei beni costituenti il complesso aziendale¹⁷.

L'Agenzia delle entrate ha quindi escluso la configurabilità di un indebito vantaggio fiscale nell'operazione prospettata, in considerazione del fatto che le modalità di circolazione dell'azienda richiamate sono alternative e poste su un piano di pari dignità dal Legislatore fiscale. Tale ultima circostanza sarebbe desumibile dall'esistenza di un procedimento alternativo per la circolazione indiretta dell'azienda previsto dall'[articolo 176](#), Tuir ed espressamente qualificato come non elusivo dal Legislatore, rappresentato dal conferimento dell'azienda o di un suo ramo in una società di nuova costituzione seguito dalla cessione della partecipazione beneficiando del regime di esenzione (c.d. *participation exemption*).

Tali conclusioni rappresentano un significativo mutamento di posizione da parte dell'Agenzia delle entrate, che deriva dalla valorizzazione della nuova formulazione dell'[articolo 10-bis](#), L. 212/2000 e dal riconoscimento della non configurabilità di profili elusivi nel caso in cui il contribuente si limiti ad accedere a un'alternativa fiscalmente meno onerosa che il sistema offre, senza aggirare alcuna norma o principio dell'ordinamento. Nella pronuncia esaminata, tuttavia, l'Agenzia delle entrate si è premurata di circoscrivere il giudizio di non elusività a ipotesi in cui l'operazione nel suo complesso configuri una riorganizzazione aziendale, ossia garantisca la prosecuzione dell'attività d'impresa e nelle quali oggetto di cessione, ancorché indiretta, sia un'azienda o un ramo di essa, non potendosi estendere – a detta dell'Agenzia delle entrate - tali conclusioni al caso di società “*sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangibles o immobili*”.

Secondo Assonime¹⁸, sulla scorta della precisazione da ultimo richiamata per l'Agenzia delle entrate sarebbero ancora da ritenersi abusivi quei comportamenti volti a veicolare a terzi specifici *asset* – non costituenti rami aziendali - previamente allocati in società contenitori attraverso l'operazione di scissione. Ciò che farebbe scattare l'elusione non sarebbe dunque l'operazione di scissione in sé,

¹⁷ Neppure qualora all'acquisto della partecipazione totalitaria da parte del socio società di capitali segua la fusione per incorporazione della società *target*. In questo caso gli eventuali maggiori valori attribuiti ai beni costituenti il complesso aziendale dell'incorporata a seguito dell'allocazione del disavanzo da fusione non avrebbero riconoscimento fiscale, se non a seguito di assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, Tuir.

¹⁸ [Circolare n. 20/E/2017](#).

perfettamente legittima e fiscalmente neutrale anche quando avente per oggetto singoli beni, bensì il successivo trasferimento a terzi della partecipazione nella società contenitore.

Sul punto Assonime osserva come tali conclusioni non siano condivisibili, sul presupposto che anche per i singoli beni e non solo per i complessi aziendali il nostro sistema giuridico prevede la circolazione c.d. indiretta, disponendo ove occorre specifici presidi, quali ad esempio l'esclusione dal regime di *participation exemption* delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società senza impresa¹⁹.

L'assegnazione di beni ai soci attraverso la scissione non proporzionale

Nella [risoluzione n. 98/E/2017](#) l'Agenzia delle entrate è chiamata a giudicare un'operazione di scissione non proporzionale di una società di gestione immobiliare proprietaria di unità immobiliari locate a "canone convenzionato" ai soci o loro familiari. Come indicato nell'istanza, l'operazione è finalizzata ad attribuire le quote nella società scissa ai soci che intendono fruire dell'assegnazione agevolata dei beni immobili ex articolo 1, comma [115-120](#), L. 208/2015 e le quote nella beneficiaria ai soli soci contrari con la predetta assegnazione.

Nella pronuncia in esame l'Agenzia delle entrate precisa che sono aggredibili in base alla disciplina antiabuso le scissioni che realizzino una sostanziale assegnazione dei beni ai soci attraverso la creazione di società di "mero godimento", al solo scopo di ottenere un differimento dell'imposizione mantenendo latenti le plusvalenze sui beni trasferiti. Nel caso in esame, tuttavia, l'Amministrazione esclude profili di elusività nell'operazione prospettata, in considerazione del fatto che, da un lato, i beni apportati nella società beneficiaria vengono locati in regime d'impresa, ancorché ai soci e a un canone inferiore a quello di mercato, tuttavia in base a una specifica norma derogatoria; dall'altro i beni rimasti nella società scissa vengono assegnati ai relativi soci usufruendo di una disciplina agevolativa che l'ordinamento mette a disposizione dei contribuenti al fine di realizzare interessi meritevoli di tutela²⁰ e che non richiede l'adesione alle procedure di assegnazione della generalità dei soci²¹. Non si configura pertanto nel caso di specie quell'indebito vantaggio fiscale che costituisce il primo presupposto per l'operare della norma antiabuso.

¹⁹ In senso conforme, tra gli altri, P. Ceppellini, R. Lugano, "La società contenitore non elude" in il Sole 24 Ore del 21 settembre 2017, secondo cui la distinzione in merito ai profili di elusività che pare applicare l'Agenzia delle entrate tra il caso in cui il contenuto della società veicolo sia un'azienda rispetto a quello in cui siano immobili o singoli beni sarebbe di difficile giustificazione, in quanto "anche per essi esistono nell'ordinamento entrambe le modalità di circolazione".

²⁰ Rappresentati dalla fuoriuscita del comparto immobiliare dal regime d'impresa.

²¹ "Sicché l'ipotesi di mero godimento cui fa riferimento l'Agenzia appare, in realtà, una fattispecie depotenziata del tutto residuale, se non teorica. In termini generali, infatti, occorre considerare che il naturale godimento degli immobili è proprio quello dello sfruttamento della capacità reddituale derivante dalla loro locazione"; Assonime, *op. cit.*, pag. 13.

I profili di elusività delle operazioni di scissione societaria ai fini dell'imposta di registro

Nell'istanza di interpello confluita nella [risoluzione n. 97/E/2017](#) in precedenza esaminata il contribuente richiedeva il giudizio dell'Amministrazione finanziaria, in merito all'elusività dell'operazione rappresentata, anche ai fini dell'imposta di registro; come si è avuto modo di sottolineare, infatti, la disciplina antielusiva nella sua attuale formulazione non è più circoscritta alle sole imposte sui redditi.

Nella risposta fornita, tuttavia, l'Agenzia delle entrate sottrae l'imposta di registro dall'ambito applicativo dell'[articolo 10-bis](#), L. 212/2000 sul presupposto dell'esistenza di una norma specifica che disciplinerebbe la fattispecie, rappresentata dall'[articolo 20](#), D.P.R. 131/1986 (Tur), ai sensi del quale *“L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”*. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, dopo aver richiamato a sostegno una delle tesi individuabili nell'ambito delle sentenze della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema, elaborata in relazione all'operazione di conferimento di ramo d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni, secondo la quale ai fini della qualificazione degli atti andrebbe considerata preminente *“la causa reale e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, seppure mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali”*²², conclude affermando che la possibile riqualificazione dell'operazione prospettata, ai sensi dell'articolo 20, Tur, *“sarà effettuata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità”*.

La ricostruzione operata dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione richiamata risulta criticabile in primo luogo in quanto assimila fattispecie affatto differenti. Come osserva Assonime²³, infatti, nel conferimento seguito dalla cessione di partecipazioni la società ottiene una somma di denaro in contropartita della dismissione - realizzata indirettamente per il tramite dello schema illustrato - del complesso aziendale; nell'operazione di scissione oggetto di interpello non è la società a beneficiare del realizzo del ramo d'azienda, semplicemente i soci della medesima sostituiscono una partecipazione nella scissa con una nella beneficiaria prima di realizzare quest'ultima. Si tratta dunque pur sempre di un trasferimento di quote, la cui assimilazione al trasferimento dell'azienda risulterebbe tra l'altro incompatibile con la disciplina comunitaria²⁴.

²² Cassazione n. 25487/2015. Nello stesso senso la sentenza n. 6758/2017.

²³ *Op. cit.*, pag. 16.

²⁴ La Direttiva comunitaria 2008/7/CE *“esclude la possibilità di applicare forme di tassazione indiretta a operazioni che hanno a oggetto partecipazioni sul presupposto che gli strumenti finanziari rappresentativi del capitale di società devono poter circolare senza che tale circolazione possa essere ostacolata da oneri di carattere tributario”*; Assonime *op. cit.* pag. 18.

Oltre a ciò, tanto la tesi della Cassazione richiamata a supporto della pronuncia dall'Amministrazione finanziaria, quanto quella che attribuisce valenza antielusiva all'[articolo 20](#), Tur²⁵, producono effetti particolarmente distorsivi delle tutele del contribuente, sia in termini di esigenze di certezza del diritto che procedurali. L'esistenza di una norma antiabuso di portata generale dovrebbe delegittimare di per sé una lettura dell'articolo 20, Tur che strabordi il suo tenore letterale, circoscrivendo l'operare di quest'ultima ai fini della qualificazione degli atti in base al loro effettivo contenuto giuridico.

Sia che si attribuisca alla norma richiamata natura antielusiva²⁶, sia che si ritenga necessario in base a essa indagare la "causa reale" dell'operazione complessivamente realizzata dal contribuente, andrebbero estese ai relativi accertamenti le tutele procedurali previste nei commi da 6 a 9 dell'[articolo 10-bis](#), L. 212/2000^{27 28}.

Le criticità suesposte dovrebbero essere finalmente risolte dalle modifiche all'articolo 20, Tur in corso di introduzione a opera del D.D.L. di Bilancio per l'anno 2018. Nella nuova formulazione, la norma dovrebbe infatti prevedere che *"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi²⁹"*.

Sebbene sia difficile valutare la reale efficacia della novità legislativa in questa fase, la stessa parrebbe quanto meno consentire:

- di ricondurre l'articolo 20, Tur nell'ambito suo proprio, di norma funzionale alla determinazione della tassazione attraverso l'interpretazione dei soli elementi desumibili dal singolo atto sottoposto a registrazione;

²⁵ Secondo la quale il riferimento all'intrinseca natura degli atti giustificerebbe una qualificazione dei medesimi secondo gli effetti economici dell'insieme delle operazioni adottate dal contribuente.

²⁶ In questo senso, tra le altre, la sentenza di Cassazione n. 5877/2014.

²⁷ La Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015 sul punto precisa infatti che *"dalla lettura sistematica dei commi da 6 a 9 risulta che il procedimento ivi delineato costituisce l'unica modalità attraverso cui l'abuso del diritto può essere rilevato e accertato. Diversamente, si sminuirebbe fortemente il diritto alla difesa del contribuente e avrebbe limitata valenza il criterio fissato nella legge delega, secondo cui l'accertamento dell'abuso da parte dell'ufficio è nullo in mancanza di specifica motivazione"*.

²⁸ *"Né sembra ragionevole ipotizzare che l'articolo 20 sia espressione di un tertium genus tra interpretazione civilistica e disciplina antiabuso, tenuto conto che gli effetti giuridici menzionati dall'articolo 20 sono pur sempre quelli civilistici, senza che possano assumere rilevanza elementi estranei all'atto sottoposto a registrazione. Tutto ciò induce a ritenere che, nell'assetto delineato dal D.Lgs. 128/2015, l'applicazione dell'imposta di registro possa travalicare gli effetti giuridici dei singoli atti negoziali solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle garanzie procedurali dell'articolo 10-bis"*; Assonime, circolare n. 21/2016.

²⁹ Nei quali verrebbe introdotto l'espresso richiamo alla disciplina antiabuso di cui all'articolo 10-bis, L. 212/2010.

- di individuare nell'articolo 10-*bis*, L. 212/2000 la disciplina di riferimento ai fini della valutazione dei profili elusivi dell'operazione complessiva anche ai fini dell'imposta di registro, con tutte le cautele che ne derivano, sia in termini di facoltà per il contribuente di scegliere la soluzione fiscalmente meno onerosa qualora avente pari dignità³⁰, sia di rispetto delle tutele procedurali in esso previste.

³⁰ Dovrebbe quindi finalmente risolversi il paradosso per il quale un'operazione (conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni) espressamente dichiarata non elusiva dal Legislatore fiscale nell'ambito della disciplina delle imposte sui redditi, venga nella sostanza riqualficata come tale ai fini dell'imposta di registro, attraverso un utilizzo distorto dell'articolo 20, D.P.R. 131/1986.